

R.C. Medica – Falsità in atto pubblico – Cartella clinica – È atto pubblico – Rilevanza delle falsificazioni

La cartella clinica adempie alla funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti e, attesa tale funzione, i fatti devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi. La cartella, in altri termini, acquista carattere di definitività e quindi esce dalla sfera di disponibilità del suo autore in relazione a ogni singola annotazione. Ne consegue che tutte le successive modifiche, aggiunte, alterazioni e cancellazioni integrano falsità in atto pubblico, ancorché il documento sia ancora nella materiale disponibilità del compilatore in attesa della trasmissione alla direzione sanitaria per la definitiva custodia.

Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 11 luglio–30 settembre 2005 n. 35167; in “Responsabilità e risarcimento” n. 10, novembre 2005